



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da LORETTA GIUMMULE', [REDACTED]

[REDACTED] (C.F.: GMLTT57L50I608F), rappresentata dall'Avv. CARLO GARRONI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 18/04/2023 la Sig.ra LORETTA GIUMMULE' ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a)** sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b)** sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c)** al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a

corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore

- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, la medesima debitrice ha accumulato una consistente esposizione debitoria [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] della quale l'odierna ricorrente era amministratore e socio unico, società dichiarata fallita in data 23/11/2016 con Sentenza n. 65/2016 resa dal Tribunale di Pescara, e successivamente cancellata in data 29/03/2022 a seguito del Decreto di chiusura del fallimento del 13/03/2022.

Posto che la ricorrente risulta oggi lavoratrice dipendente e percettrice di un reddito netto mensile pari ad [REDACTED] quasi integralmente assorbito per il contributo al sostentamento del proprio nucleo familiare, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Con l'istanza di apertura della procedura ed al fine di poter garantire un minimo soddisfacimento dei creditori, la ricorrente intende procedere alla liquidazione di tutto il suo patrimonio costituito, in particolare, dal diritto di usufrutto sull'unico bene di cui dispone, costituito da un locale ad uso garage ubicato in Comune di Senigallia, Via Trieste, meglio individuato al NCEU del medesimo comune al foglio [REDACTED]

Precisa la ricorrente che il diritto di usufrutto sugli immobili adiacenti di cui era proprietaria

Alla domanda di apertura di liquidazione è allegata, inoltre, una proposta irrevocabile di acquisto da parte della medesima Soc. ONE ONE Immobiliare, interessata ad acquisire sia la nuda proprietà degli immobili di cui è già usufruttuaria (attualmente in capo alla figlia della ricorrente, [REDACTED])

Ulteriormente, la medesima Sig.ra ILARIA GASPARRONI ha messo a disposizione della procedura al fine di destinarla al soddisfacimento dei creditori l'ulteriore somma di € 55.000,00 impegnandosi a versare tali somme, come da relativa dichiarazione versata in atti, per € 15.000,00 entro un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione, per € 20.000 entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione, per € 20.000 entro tre anni dalla sentenza di apertura della liquidazione.

Nella specie, specifica argomentazione va riservata alla necessità, in assenza di accordo fra le parti, che la liquidazione del compenso dell'OCC venga disposta dal giudice delegato nel rispetto dei parametri di cui all'art. 14 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202 con la riduzione che verrà ritenuta congrua.

P.Q.M.

DICHIARA

Pagina 3

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore l'OCC, **Dott MARCO TAVIANI**

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 800 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30/05/2023.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

dott.ssa Giuliana Filippello